

Cottimo fiduciario

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

per la fornitura di:

lotto n. 1: cuscini di immobilizzazione a vuoto per addome e cuscini di immobilizzazione a vuoto per torace, per trattamenti di radioterapia;

lotto n. 2: maschere termoplastiche per immobilizzazione testa-collo traforato e maschere termoplastiche per immobilizzazione testa-collo-spalle traforato specifiche per trattamenti di radioterapia;

lotto n. 3: marker cutanei, adesivi, diam. 1.5 mm, in confezioni indicativamente da 100 unità cad., specifica per trattamenti di radioterapia;
occorrenti alla UOC Radioterapia.

Durata: 48 mesi eventualmente prorogabile ai sensi di legge

| | |
|--|--|
| Responsabile Unico del procedimento amministrativo: | Email: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it Dott.ssa Chiara D'Eusanio (tel. 0721366340 - fax 0721366336) |
| Il Direttore dell'esecuzione o persona da questi incaricata | Email: f.bunkheila@ospedalesansalvatore.it Dr. Feisal Bunkheila (tel. 0721364218 - fax 0721364203) |
| Responsabile della Struttura U.O.C. Gestione Approvvigionamento beni e Servizi e Logistica | Email: antonio.draisci@ospedalimarchenord.it Dott. Antonio Draisci (tel. 0721366339 - fax 0721366336) |

Art. 1 - OGGETTO E DURATA

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura quadriennale di:

lotto n. 1: cuscini di immobilizzazione a vuoto per **addome** e cuscini di immobilizzazione a vuoto per **torace**, per trattamenti di radioterapia;

lotto n. 2: maschere termoplastiche per immobilizzazione **testa-collo** traforato e maschere termoplastiche per immobilizzazione **testa-collo-spalle** traforato specifiche per trattamenti di radioterapia;

lotto n. 3: marker cutanei, adesivi, diam. 1.5 mm, in confezioni indicativamente da 100 unità cad., specifici per trattamenti di radioterapia;

occorrenti alla U.O.C. Radioterapia.

Per ogni singolo lotto gli articoli ed i quantitativi presunti da fornire, nonché l'importo complessivo presunto a base d'asta, sono analiticamente specificati nella scheda fabbisogno allegata (all. C.1) quale parte integrante e sostanziale.

La fornitura avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva (presumibilmente da 01/10/2013 a 30/09/2017). E' vietato il rinnovo tacito. E' facoltà dell'Azienda di procedere, alla scadenza del contratto, ad eventuale proroga ai sensi di legge.

Per i quantitativi da fornire si rinvia a quanto indicato all'art. 2 del presente capitolato.

La merce oggetto della presente fornitura dovrà essere somministrata a seconda delle effettive esigenze della struttura con modalità di **fornitura frazionata** nell'arco del periodo di validità del contratto.

Ai fini del presente capitolato si intende per:

- **Appalto:** affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato;
- **fornitura:** fornitura, in più lotti, di maschere, cuscini e marker cutanei per trattamenti di radioterapia;
- **Azienda:** l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro;
- **Impresa:** l'Impresa concorrente o aggiudicataria dell'appalto;

Art. 2 - FABBISOGNO

Il fabbisogno presunto, riportato nella scheda fabbisogno allegata (all. C1) al presente capitolato, è stato determinato sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore della stessa UOC Radioterapia.

I quantitativi sono presunti, indicati solo ai fini dell'individuazione della migliore offerta e pertanto non vincolanti per questa Azienda

Nel corso della vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni -entro il 20%- in diminuzione e/o in aumento rispetto all'importo complessivo presunto dei singoli lotti e/o rispetto al fabbisogno presunto dei singoli prodotti, senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

Per tutti i lotti, la fornitura, infine, potrebbe essere interrotta o subire aumenti o diminuzioni anche nei seguenti casi:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora decisioni motivate portassero la fornitura alla sospensione totale o parziale (es. modifica di protocolli operativi, messa fuori uso di apparecchiature varie ecc.);
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;
- qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare il servizio/fornitura di cui alla presente gara;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 e s.m.i., aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori.

In tutti questi casi l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, aumenti ed interruzioni della fornitura.

Art. 3 - PREZZI

Il prezzo degli articoli offerti si intende per merce resa franco Magazzino Economale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, imballo gratis, comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura e sulle prestazioni da rendere. E' esclusa dal prezzo la sola aliquota IVA, la cui percentuale deve essere sempre chiaramente indicata dalla Ditta.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi complessivi indicati in offerta: tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per un periodo di almeno 12 mesi dall'inizio della fornitura, salvo quanto previsto da specifiche norme di Legge.

Decorso i primi 12 mesi dall'inizio della fornitura si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi; tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In assenza di tali elenchi l'entità della revisione sarà determinata applicando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata a questa Azienda.

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE

Il materiale oggetto della presente fornitura deve essere conforme a quanto richiesto nei capitolati tecnici, alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

In particolare si richiamano le Ditte offerenti al rispetto obbligatorio delle normative inerenti la marcatura CE dei prodotti in base al D.M. 93/42 e s.m.i.

I beni offerti/consegnati devono essere conformi per caratteristiche tecniche a quanto richiesto nei relativi capitolati tecnici (all. C.2 e C.3).

La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare, per ogni lotto, beni identici per qualità e confezione a quelli offerti, presentati come campionatura ed aggiudicati in gara (fatta salve eventuali eccezioni e deroghe analiticamente previste nel presente capitolato).

Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente autorizzata alla UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi e Logistica di questa Azienda Ospedaliera.

Nel caso in cui gli articoli aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc.) o affiancati da altri più recenti, sarà facoltà dell'Azienda acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in gara, ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile l'Azienda giudichi i nuovi articoli non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

Art. 5 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia richiesta dall'Azienda, l'Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo

Art. 6 - PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato

dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010.

Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti sia del personale dell'Azienda sia dell'utenza, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

Il personale dell'Impresa dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento della fornitura in merito alla organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della fornitura. L'Impresa dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda riferite agli stessi.

Art. 7 - SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

L'impresa aggiudicataria è tenuta comunque ad attenersi a quanto riportato nel "Documento Informativo destinato alle ditte ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori"

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel suddetto "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito Aziendale unitamente alla restante documentazione di gara che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

L'impresa aggiudicataria si farà carico degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (dipendenti dell'Azienda, lavoratori autonomi, utenti, visitatori, ecc).

Per qualsiasi evenienza nel corso dell'appalto l'impresa si dovrà rivolgere al Responsabile Unico del Procedimento e/o al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Art. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 6 L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il R.U.P. inoltre:

- trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
- acquisisce tutte le segnalazioni dal direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente capitolato, ecc.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore della UOC Radioterapia o a persona da

questi incaricata.

Il **Direttore dell'esecuzione** (in seguito denominato per brevità D.E.) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il Direttore dell'esecuzione, inoltre:

- sottoscrive il "*Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*" (Art. 304, comma 2 e 3, DPR 207/2010),
- qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ne ordina la "*sospensione*", indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime (Art. 308, comma 1, DPR 207/2010),
- compila il "*verbale di sospensione*" a norma della art. 308, comma 4 e 5, DPR 207/2010),
- accerta eventuali inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al R.U.P. una relazione particolareggiata;
- propone al RUP l'istanza di applicazione della penale;
- propone all'Azienda appaltante l'istanza di disapplicazione della penale;
- **attesta** il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) propedeutico alla liquidazione delle fatture ovvero verificando che le merci consegnate dal fornitore siano conformi ai prodotti aggiudicati e al capitolato di gara;
- a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il "*certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni*" (art. 309, DPR 207/2010) con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2 (ovvero in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda);
- effettua le attività di verifica di conformità definitiva ed emette "*l'attestazione di regolare esecuzione*" (ai sensi dell'art. 325 e seguenti del DPR 207/2010) che dovrà essere trasmessa alla U.O.C. Approvvigionamenti, beni e servizi ed attività economiche. Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 324 del DPR 207/2010).

Art. 9- LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

Il materiale oggetto della presente gara dovrà essere consegnato a cura, rischio e spesa di qualunque natura della Ditta aggiudicataria franco Magazzino Economico **Via Brigata Gap Zona Villa Fastiggi (Pesaro) dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Riuniti Marche Nord" di Pesaro nel seguente orario: tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00** come indicato nell'ordine, con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità della gara. L'impresa, fatto salvo il numero di prodotti contenuti in ogni confezione, dovrà fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine.

La fornitura del materiale dovrà essere effettuata a seguito di regolare ordine scritto emesso esclusivamente dalla UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi e Logistica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord" di Pesaro, nella quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, **entro e non oltre 30 giorni naturali consecutivi e continuativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine scritto**, che potrà essere trasmesso anche via telematica (fax) (anche in pendenza di contratto). La disposizione della consegna entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'ordine si intende tassativa e non oggetto di deroghe e/o variazioni e si intende, altresì, valida per l'intero anno solare, mesi estivi compresi.

I beni dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento e devono garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio fino all'utilizzo alla UOC Radioterapia

di questa Azienda. Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno una descrizione chiaramente e facilmente leggibile di:

- esatta denominazione e descrizione dell'articolo;
- numero del lotto, data di preparazione e data di scadenza;
- nome e indirizzo del produttore;
- deve riportare in modo chiaro e facilmente leggibile eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.

Le fatture, così come le bolle, dovranno riportare tassativamente gli estremi dell'ordine.

Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal Servizio ricevente, con firma leggibile e dovrà arrecare la data di ricevimento. **Quanto sopra si rende necessario anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali.**

La consegna non costituisce accettazione della merce, per la quale si rinvia ai controlli sulle forniture di cui all'art.10 del presente documento.

Art. 10 - VERIFICHE DI CONFORMITA'

La firma, apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali del Magazzino entro 15 (quindici) giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato da un incaricato della UOC Radioterapia.

In caso di articoli per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle caratteristiche delle campionature o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 7 giorni naturali consecutivi continuativi decorrenti dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti degli articoli per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione degli articoli da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti degli articoli forniti e non esonera l'Azienda fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Art. 11 - SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

Trattandosi di fornitura/servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Impresa deve provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato. L'Impresa deve garantire, anche in tali periodi, la rintracciabilità del suo responsabile o delegato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Azienda, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'Impresa inadempiente il maggior onere sostenuto.

Art. 12 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà pervenire a norma di legge, con esplicito riferimento alla bolla di consegna e al n. ordine e CIG.

Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: bilancio.aomarchenord@emarche.it

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 13 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della fornitura/servizio o parte della fornitura/servizio che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 14 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

Art. 15 - INADEMPIENZE E PENALI

L'Azienda - su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale, in caso di mancanza degli obblighi contrattuali, da un minimo di Euro 100,00 (cento) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille), commisurata alla gravità della inadempienza.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fidejussione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione della fornitura, restando a carico della Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti/servizi così acquistati.

Art. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- per ripetute e reiterate inadempienze (superiori a tre penali applicate);
- in ogni altro caso espressamente previsto nella documentazione di gara;
- l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'impresa non impieghi materiali/attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura e servizi accessori. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Recesso

Questa Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi che si elencano in via esemplificativa e non esaustiva:

- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione del servizio;
- qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare il servizio di cui alla presente gara;
- qualora decisioni motivate portino i prodotti/il servizio all'esclusione totale o parziale dall'utilizzo (es. modifica di protocolli operativi, chiusura locali, ecc.);
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e smi, aggiudichi la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Allegati:

- C. 1) Scheda fabbisogno;
- C. 2) capitolato tecnico lotto n.1;
- C. 3) capitolato tecnico lotto n.2;
- C. 4) capitolato tecnico lotto n.3.